



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

Procedura contro i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Approvato da:

Funzione	Cognome e Nome	Data	Firma per approvazione
Presidente del CdA			
RSPP			
Soc. di consulenza			

Verificato da::

Funzione	Cognome e Nome	Data	Firma per approvazione
Organismo di vigilanza			


EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 1 DI 7

Risorsa Sociale Gera d'Adda
Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

Il datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), stagionale o domestico, con uno straniero extracomunitario residente all'estero, deve inviare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione della provincia di residenza (ovvero quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa), nell'ambito delle quote previste dal Decreto flussi (v.d. Offrire lavoro/Decreto flussi).

Le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate, esclusivamente, con modalità informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull'home page del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

Il Ministero dell'Interno, infatti, ha messo a punto una nuova procedura di invio delle domande che elimina l'obbligo della spedizione postale e richiede, da parte del datore di lavoro, la disponibilità di un computer e di un collegamento internet.

Come inviare la domanda

I passi da seguire per l'inoltro delle istanze, sono i seguenti:

Registrazione sul sistema

Per l'accesso alla procedura on-line di richiesta dei moduli, è necessario effettuare preventivamente una registrazione sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande. La registrazione è gratuita, e richiede, necessariamente, un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita. Se l'utente si è già registrato al sistema non è necessario effettuare una nuova registrazione per eventuali istanze da presentare in occasione dei successivi decreti flussi.

E' richiesto l'inserimento obbligatorio delle seguenti informazioni anagrafiche personali:

- Cognome
- Nome
- Indirizzo e-mail
- Data di nascita
- Password di accesso
- Richiesta di un modulo di domanda

Completata la fase di registrazione è possibile accedere all'area di richiesta dei moduli di domanda, scegliere quello utile e avviare la compilazione della domanda. Ogni utente registrato potrà gestire un numero massimo di 5 moduli.

Per richiedere un modulo, è necessario:

- Accedere alla propria area personale
- Accedere all'area "Richiesta moduli"
- Identificare all'interno dell'elenco proposto il modulo di interesse
- Cliccare sul nome del modulo da richiedere

Il sistema avvierà la procedura di compilazione online per il modulo selezionato

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 2 DI 7

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

Compilazione on-line della domanda e predisposizione per l'invio.

La compilazione delle domande avviene on-line, la domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e superare la validazione dei dati inseriti e predisposta all'invio.

Trasmissione della domanda

Esclusivamente nei giorni previsti dal decreto flussi l'invio delle domande dovrà essere effettuato attraverso l'utilizzo dell'apposito programma scaricabile dalla home page dell'area riservata all'utente.

Le ricevute di trasmissione delle domande saranno disponibili nell'area riservata all'utente entro circa 12 ore dalla data/ora di invio.

La domanda di nulla osta al lavoro può essere:

- nominativa, nel caso in cui il datore di lavoro abbia una conoscenza diretta dello straniero da assumere;
- numerica: il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e può presentare richiesta di nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle apposite liste, tenute presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Requisiti per l'assunzione

Nella domanda il datore di lavoro deve garantire:

L'alloggio

Il datore di lavoro dovrà specificare la sistemazione alloggiativa del lavoratore che dovrà rispondere ai parametri della legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica e non sarà necessario che indichi o richieda il certificato di idoneità dell'alloggio. Solo al momento della convocazione presso la Prefettura dovrà invece essere esibito il certificato o la ricevuta di richiesta dello stesso.

Il reddito

La domanda deve contenere l'auto-certificazione delle seguenti informazioni:

Sussistenza di un reddito minimo del datore di lavoro al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi.

Il reddito minimo del datore di lavoro può derivare anche dalla somma dei redditi dei familiari conviventi o, se non conviventi, fino al primo grado di parentela.

In caso di condizione di non autosufficienza per patologie o handicap certificabile, NON sarà previsto il possesso di un reddito minimo da parte del datore di lavoro.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 3 DI 7

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

Imprese

Per le imprese non è richiesto un reddito minimo ma sarà necessario dimostrare la capacità reddituale dell'impresa indicando il fatturato conseguito dall'azienda nel corso dell'esercizio ed il reddito di esercizio dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa.

Nel caso in cui l'impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d'imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, sarà possibile indicare il fatturato presuntivo del primo anno di attività.

N.B.: Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate con lettera circolare dell'11 febbraio 2011, ha comunicato la possibilità per gli imprenditori agricoli – ai fini del raggiungimento della soglia minima di reddito richiesta dall'art. 1-ter della legge 102/2009 – di poter ricondurre la capacità economica non, esclusivamente, al reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza. Lo stesso principio può essere applicato ai fini del raggiungimento della capacità economica anche per l'assunzione del lavoratore domestico.

Orario di lavoro e retribuzione

A prescindere dal reddito o dal fatturato del datore di lavoro, per il lavoratore dovrà essere garantita una retribuzione non inferiore a quella prevista, in relazione alle mansioni svolte, dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

L'orario di lavoro non dovrà essere inferiore a 20 ore settimanali.

Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro

La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e al centro per l'impiego competenti;

lo Sportello Unico richiede all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l'attribuzione di un codice numerico provvisorio;

lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta - che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello;

lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, la quale rilascia allo straniero il visto d'ingresso, da lui precedentemente richiesto.

N.B. Il visto d'ingresso deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro;

entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero, accompagnato dal datore di lavoro, deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno.

N.B. Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione. L'ufficio postale gli rilascia una ricevuta che dovrà essere conservata.

In questa fase, inoltre, lo Sportello unico richiede all'Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio, precedentemente attribuito, in codice fiscale alfanumerico definitivo, oppure la 'verifica' del codice fiscale nel caso in cui sia stato indicato dallo straniero sulla domanda di nulla osta o venga dichiarato allo Sportello al momento della richiesta del permesso di soggiorno.

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 4 DI 7

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

In ogni caso lo Sportello rilascia al cittadino straniero un certificato di attribuzione del codice fiscale.

La Questura, infine, provvede a convocare il lavoratore straniero, (per telefono o per posta ordinaria), per la consegna del permesso di soggiorno.

Delega per il ritiro del nulla osta

Se il datore di lavoro, per motivi di salute, non può recarsi allo Sportello Unico per ritirare il nulla osta al lavoro e firmare il contratto di soggiorno, può delegare il coniuge, i figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado.

Il delegato deve esibire un proprio documento di riconoscimento e presentare al funzionario dello Sportello Unico una dichiarazione contenente l'esatta indicazione del motivo dell'impedimento.

Ai fini dell'assunzione il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione obbligatoria all'Inail, all'Inps e al Centro per l'impiego della provincia in cui si svolge l'attività lavorativa l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul contratto di lavoro. Tale comunicazione, a partire dall'11 gennaio 2008, va fatta esclusivamente per via telematica collegandosi al sito www.lavoro.gov.it/co, accreditandosi al Servizio informatico della propria Regione e compilando il modulo 'Unificato Lav'.

È importante conservare la ricevuta 'elettronica' che attesta la data certa di invio della domanda.

N.B.: in caso di lavoro domestico, la comunicazione di assunzione andrà effettuata tramite la procedura on-line sul sito www.inps.it o tramite il contact center integrato INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

Rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale

D'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione all'art. 5 comma ter del Testo Unico Immigrazione 286/98 ed all'art. 38 bis del D.P.R. 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale.

Il procedimento si articola nel modo seguente:

Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti.

La fase successiva della procedura segue le consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro.

In particolare, le Questure, oltre ai consueti adempimenti, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema "nulla osta al visto" del CEN, l'esito della verifica.

Analogamente, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici, tramite il sistema SPI, l'esito delle verifiche. Si sottolinea l'importanza di tale adempimento che comporta, in caso di accertamento negativo, l'inaccettabilità della domanda.

Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli Affari Esteri con le modalità telematiche già in uso.

EDIZIONE 1

05/10/2016


REV. 2

PAG. 5 DI 7

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, si recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno, che verrà rilasciato ogni anno.

Si precisa che il permesso di soggiorno pluriennale, così come previsto dalla normativa citata, non può essere rilasciato in quanto al formato del documento elettronico, in linea con la normativa europea, non consente l'inserimento di altre date.

Per gli anni successivi al primo, ovvero per il secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematico di comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1° gennaio 2012, attraverso cui il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l'assunzione del lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale (Legge n.35 del 4 aprile 2012) per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Rilascio dei visti

Lavoro subordinato stagionale

Si ricorda che il visto d'ingresso per lavoro subordinato a carattere stagionale (art. 24 del T.U. 286/98) può essere rilasciato esclusivamente in presenza dello specifico nulla osta telematico nominativo, inviato direttamente dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione attraverso la Rete Mondiale Visti. In proposito, si ribadisce che:

la procedura informatica di rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale non può essere attivata se non attraverso l'acquisizione dei dati inviati, all'interno della Rete Mondiale Visti, con il Nulla Osta del SUI;

i visti dovranno sempre riportare, nel campo relativo "anno flussi" nella Rete Mondiale Visti, l'anno flussi corrente che, si ricorda, non è determinato dall'anno solare di rilascio del visto ma da quello al quale è riferito il Decreto di Programmazione.

EDIZIONE 1

05/10/2016


REV. 2

PAG. 6 DI 7

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101



RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

D.Lgs. 231/2001

Procedure

Reati societari

Lavoro autonomo

Il rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo (art. 222 del c.c.) può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti – dall'esame del certificato di visura camerale – attiva nel nostro Paese da almeno 3 anni (art. 39 del DPR 394/99 come modificato dall'art. 39, c.4 del DPR 334/04)

la disponibilità del reddito annuo richiesto per l'ottenimento del visto per lavoro autonomo (non inferiore a 8.500) non può essere dimostrata mediante il ricorso a fideiussione bancaria o polizza fidejussoria

l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse (di cui il richiedente straniero dovrà dimostrare di disporre in Italia) necessarie all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla competente Camera di commercio, non potrà risultare inferiore, equivalenti alla capitalizzazione su base annua ad un importo mensile pari all'assegno sociale (art.39 c.3 DPR 334/04)

continua a restare escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa, CO.CO.CO., ovvero a progetto, CO.CO.PRO.).

I visti per lavoro autonomo (concessi ai sensi dell'art.26 del T.U. 286/98) dovranno sempre riportare nel campo relativo "all'anno flussi" nella Rete Mondiale Visti – come per gli anni scorsi – l'anno flussi corrente che, non è determinato dall'anno solare di rilascio del visto, ma da quello al quale è riferito il Decreto di Programmazione.

I visti per lavoro autonomo, invece, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, c. 1, del T.U. limitatamente alle categorie sottoindicate, concessi al di fuori delle quote d'ingresso, dovranno riportare, nello stesso campo, esclusivamente 4X (XXXX):

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia

EDIZIONE 1

05/10/2016

REV. 2

PAG. 7 DI 7

Risorsa Sociale Gera d'Adda

Via Dalmazia, 2 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 3112101